



# COMUNE DI ROCCAVALDINA

## CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

### N. 10 Reg. Delibere

#### COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: Approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trenta** del mese di **giugno** alle ore: **19:12**, nella Casa Comunale, e nella consueta sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta Ordinaria in Prima convocazione (art. 30 della L. R. 06/03/986, n. 9) che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 20 dello statuto comunale, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI
<b>Antonuccio Eleonora</b>	<b>P</b>	<b>Terrizzi Antonino</b>	<b>A</b>
<b>Depetro Nicola</b>	<b>P</b>	<b>Abate Filippo</b>	<b>P</b>
<b>Bongiovanni Giuseppe</b>	<b>P</b>	<b>Passalacqua Lucia</b>	<b>P</b>
<b>Abate Gaetano</b>	<b>A</b>	<b>Antonazzo Ylenia</b>	<b>P</b>
<b>Giorgianni Antonino</b>	<b>P</b>	<b>Antonuccio Domenico</b>	<b>A</b>

Assegnati n. 10 - In carica n. 10 - Assenti n. 3 - Presenti n. 7

Risulta legale, ai sensi del citato art. 30 della L. R. 06/03/1986, n. 9, il numero degli intervenuti;

Assume la presidenza la Sig.ra Antonuccio Avv. Eleonora nella sua qualità di Presidente;

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Chiara Piraino;

La seduta è Pubblica.

Ai sensi dell'art. 184 - penultimo comma- dell'O.R.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri:

Nella proposta che segue hanno espresso parere:

Il Responsabile del servizio interessato, per la Regolarità Tecnica, parere Favorevole;

Il Responsabile del servizio interessato, per la Regolarità Contabile, parere Favorevole

Per l'Amministrazione sono presenti:

Salvatore Visalli	P
Nicola Abate	A
Simona Pollino	A
Rosa Duca	A

**VISTO** l'art. 1, comma 639, della [Legge 147/2013](#) che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

**VISTO** il comma 738 dell'art. 1 della [Legge n. 160/2019](#) che ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);

**VISTI** i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della [Legge 147/2013](#), recanti la disciplina della TARI;

**VISTO** l'art. 52 del [D. Lgs. 446/1997](#), che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

**DATO ATTO** che l'art. 1, comma 702, della citata [Legge 147/2013](#), stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato [D. Lgs. 446/1997](#) anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;

**RILEVATO** che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

**DATO ATTO** che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del [Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152](#) (TUA) sotto vari profili. In particolare il [Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116](#), attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del [D.lgs. 116/2020](#)) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all' art. 183 del [D.Lgs. 152/2006](#);
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del [D.Lgs. 152/2006](#);
- sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all'art. 218 del [D.Lgs. 152/2006](#);

**DATO ATTO**, altresì, che il [Decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116](#) è entrato in vigore il 26 settembre 2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto “al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021”;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della [Legge 388/2000](#), come modificato dall'art. 27, comma 8, della [Legge 448/2001](#), il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

**PRESO ATTO** che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è stato differito al 31 maggio 2021 con l'art. 3, comma 2, del [Decreto Legge n. 56/2021](#) e che l'art. 52, comma 2, lett. b), del [D.L. n. 73/2021](#) differisce al 31 luglio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al [D.L. n. 35/2013](#);

**PRESO ATTO**, altresì, che il [D.L. 41/2021](#), c.d. Decreto Sostegni, convertito in [legge n. 69 del 21 maggio 2021](#), contiene anche disposizioni in materia di tassa sui rifiuti (Tari) e tariffa corrispettiva ed in particolare l'articolo 30, comma 5, del decreto, prevede lo slittamento al 30 giugno 2021 del termine per l'approvazione, da parte dei Comuni, delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva;

**VISTO** l'art. 1 comma 682 della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) che recita: “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del [Decreto legislativo n. 446 del 1997](#), il Comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI concernente tra l'altro:

1. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
2. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
3. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
4. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”;

**VISTO** l'art. 1 comma 659 della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) che recita: “Il Comune con regolamento di cui all'articolo 52 del [decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”;

**VISTO** l'art. 1, comma 652, della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) che stabilisce che alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il Comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione;

**VISTO** l'art. 58-quinquies del [Decreto Legge n.124/2019](#), convertito con modifiche in [Legge n. 157/2019](#) che ha modificato alcune categorie previste dall'allegato 1 del [D.P.R. n. 158/99](#);

**CONSIDERATO** che a norma dell'art. 13., comma 15, del [Decreto Legge n. 201/11](#), a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie

dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del [decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#);

**CONSIDERATO** che a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del [decreto legge n. 201/11](#) la delibera che approva il regolamento della TARI acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale, a condizione che essa avvenga entro il 28 ottobre 2021, con invio, da parte del Comune, al Ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 14 ottobre;

**CONSIDERATO** che, con riferimento alla tassa giornaliera, il canone unico mercatale sostituirà la TARI giornaliera, mentre la TARI giornaliera continuerà ad applicarsi per le altre tipologie di occupazione temporanea.

**RITENUTO** opportuno, anche a seguito delle recenti modifiche normative su riportate, procedere all'adozione di un nuovo regolamento TARI, in sostituzione di quello approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 14 ottobre 2019;

**ESAMINATA** la bozza di regolamento TARI predisposta dall'Area Amministrativo - Economico e Finanziaria – Servizio Tributi, costituita da n. 37 articoli, allegata alla presente proposta di deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuta meritevole di approvazione;

**DATO ATTO** che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

**ACQUISITO** sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del [D. Lgs. 267/2000](#);

**ACQUISITO** altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del [D. Lgs. 267/2000](#), come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del [D.L. 174/2012](#);

**VISTO** il [D. Lgs. 267/2000](#) e s.m.i.;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**VISTO** il regolamento di contabilità dell'Ente;

## **PROPONE**

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), nel testo composto da n. 37 articoli, che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;

3. **DI DARE ATTO** che il regolamento entra in vigore il 01.01.2021, in sostituzione di quello approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 14 ottobre 2019;
4. **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale entro e non oltre il 14 ottobre p.v.;
5. **DI PUBBLICARE** sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il provvedimento presente e il relativo regolamento;

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA**

**Visto l'art. 53 della legge 8/6/1990 n. 142 come recepita con l'art. 1, comma 1, lettera i, della Legge Regionale 11 dicembre 1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della Legge Regionale del 23/12/2000 n. 30, che testualmente recita: "Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile",** si esprime parere Favorevole alla Regolarità Tecnica della proposta di deliberazione.

Lì, 21-06-2021

Il Funzionario Responsabile dell'Area  
Amministrativa ed Economico-finanziaria  
F.to Dott. Michele Bertino

\*\*\*\*\*

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

**Visto l'art. 53 della legge 8/6/1990 n. 142 come recepita con l'art. 1, comma 1, lettera i, della Legge Regionale 11 dicembre 1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della Legge Regionale del 23/12/2000 n. 30, che testualmente recita: "Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile",** si esprime parere Favorevole alla Regolarità Contabile della proposta di deliberazione.

Lì, 21-06-2021

Il Funzionario Responsabile dell'Area  
Amministrativa ed Economico-finanziaria  
(F.to Dott. Bertino Michele)

Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al secondo punto all'O.d.G., di pari oggetto del presente verbale e dà lettura della proposta di deliberazione n. 14 del 21.06.2021, dell'Area Amministrativa – Economico Finanziaria e del parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile dal Responsabile dell'Area e del parere favorevole dal revisore dei Conti.

Prende la parola il Sindaco spiegando che il regolamento tiene conto delle modifiche normative intervenute in materia come esplicitato nel dettaglio nella proposta di deliberazione.

Non essendovi interventi, il Presidente pone ai voti la proposta in esame e si ha il seguente risultato: Consiglieri presenti e votanti n. 7 (assenti n. 3: Antonuccio Domenico, Abate Gaetano, Terrizzi Antonino), voti favorevoli n. 7 (Antonuccio Eleonora, Abate Filippo, Passalacqua Lucia, Antonazzo Ylenia, Giorgianni Antonino e Bongiovanni Giuseppe, Depetro Nicola).

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la proposta di deliberazione N. 14 del 21.06.2021 dell'Area Amministrativa – Economico Finanziaria, di pari oggetto del presente verbale che, allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

VISTI i pareri espressi di regolarità tecnica e contabile;

Visto il parere del Revisore Unico dei Conti;

VISTO l'esito della superiore votazione

### **DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione N. 14 del 21.06.2021 dell'Area Amministrativa – Economico Finanziaria, di pari oggetto del presente verbale che, allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Presidente propone che l'atto deliberativo sia dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/91; messa ai voti la proposta si ottiene il seguente risultato: Consiglieri presenti e votanti n. 7 (assenti n. 3: Antonuccio Domenico, Abate Gaetano, Terrizzi Antonino), voti favorevoli n. 7 (Antonuccio Eleonora, Abate Filippo, Passalacqua Lucia, Antonazzo Ylenia, Giorgianni Antonino e Bongiovanni Giuseppe, Depetro Nicola).

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

UDITA la proposta del Presidente;

VISTO l'esito della superiore votazione;

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91.

**Il Presidente**

*F.to Eleonora Antonuccio*

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**

*F.to Nicola Depetro*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to Dott.ssa Chiara Piraino*

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Comunale on line

Dal **02-07-2021** al **17-07-2021** al n. **450** del Reg. Pubblicazioni.

L'addetto alla pubblicazione

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, su conforme attestazione dell'Addetto alla pubblicazione, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale on line, ai sensi di legge, per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*Dott.ssa Chiara Piraino*

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE**

- Il giorno \_\_\_\_\_ decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione;
- Il giorno dell'adozione, perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza Municipale, li 30-06-2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to Dott.ssa Piraino Chiara*



# Comune di Roccavaldina

Città Metropolitana di Messina

Il Revisore Unico dei Conti

Verbale n.52 del 24.06.2021

L'anno 2021 il giorno 22 del mese di Giugno si è riunito il Revisore Unico dei Conti, Dott. Fabio Michele Ginevra, per esprimere un parere sul seguente argomento:

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 21.06.2021 avente ad oggetto:  
**“Approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)”.**

L'Organo di Revisione,

**Ricevuta** in data 21.06.2021, la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 21.06.2021, trasmessa a mezzo pec prot. n.4291 di pari data, avente ad oggetto:  
**“Approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)”.**

**Vista**

la proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 21.06.2021 formulata dal Responsabile dell'Area Amministrativa – Economico Finanziaria,

## Visti

- l'art.1, comma 639, della Legge n.147/2013 che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell'IMU, della TASI e della TARI;
- l'art.1, comma 738, della Legge n.160/2019 che, a decorrere dal 2020, ha abolito l'imposta unica comunale ad eccezione della Tassa dei Rifiuti (TARI);
- l'art.1, commi 641 e seguenti, della Legge n.147/2013 recante la disciplina della TARI;
- l'art.52 del D. Lgs. n.446/1997 che attribuisce ai Comuni di la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, per quanto attiene l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dei singoli tributi. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- l'art.1, comma 702, della Legge n.147/2013 che stabilisce resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art.52 del D. Lgs. n.446/1997 anche per l'Imposta Unica Comunale con le sue componenti IMU, TASI e TARI;
- l'art.53, comma 16, della Legge n.388/2000, successivamente modificato dall'art.27, comma 8, della legge n.448/2001, che prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione da parte del Consiglio Comunale, disponendo contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno effetto – comunque – da tale data;
- l'art.3, comma 2, del D.L. n.56/2021 che stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali è differito al 31 maggio 2021 e l'art.52, comma 2, lettera b), del D.L. n.73/2021 che differisce al 31 luglio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 per gli enti locali che hanno incassato anticipazioni di liquidità di cui al D. L. n.35/2013;
- l'art.30, comma 5, del D.L. n.41/2021 che prevede lo slittamento al 30 giugno 2021 del termine per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della TARI da parte dei Comuni;



**Ravvisata** da parte del Comune di Roccavaldina l'opportunità di predisporre un nuovo regolamento TARI che tenga conto di tutte le modifiche normative introdotte;

**Atteso** che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.42 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 (TUEL);

**Vista**

la bozza del regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti urbani (TARI), predisposta dal Responsabile dell'Area Amministrativa ed Economico – Finanziaria;

**Visti**

- i pareri favorevoli espressi:
- in ordine alla regolarità tecnica, dal Responsabile dell'Area Amministrativa ed Economico - Finanziaria, rilasciato in data 21.06.2021 (ai sensi dell'art. 53 L. 142/90, modificato dall'art. 12 della L.R. 30-2000);
- in ordine alla regolarità contabile, dal Responsabile dell'Area Amministrativa ed Economico - Finanziaria, rilasciato in data 21.06.2021 (ai sensi dell'art. 53 L. 142/90, modificato dall'art. 12 della L.R. 30-2000);

**Tutto ciò premesso,**

in relazione alla propria competenza, questo Organo di Revisione, ai sensi dell'art.239, lettera b), del D. Lgs. 18.08.2000 n.267, esprime parere **favorevole** sulla proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 21.06.2021 avente ad oggetto: **“Approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)”**.

Si dispone la trasmissione del presente verbale al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile dell'Area Amministrativa ed Economico - Finanziaria.

Caltanissetta, 24 Giugno 2021

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Ginevra Fabio Michele

